

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo – L'Aquila – Sezione I, sentenza 20 novembre 2007, n. 773.

*È legittima l'esclusione di una lista presentata un'ora dopo lo scadere del termine ed incompleta, anche se alle ore 11.55 dell'ultimo giorno i delegati della lista erano presenti negli uffici comunali.*

*Omissis.*

- che parte ricorrente espone, riguardo alle elezioni amministrative svoltesi in data 27 - 28 maggio 2007 presso il Comune di ... comprendenti anche la rinnovazione di consigli circoscrizionali, di aver costituito la lista elettorale denominata "...", al fine di concorrere alle elezioni del Consiglio della prima circoscrizione del Comune di ... in qualità di Presidente;
- che espone, altresì, stante la fissazione del termine di presentazione delle liste per il 28 aprile 2007 entro le ore 12.00, che in tale data alle ore 11.55 il delegato di lista si è presentato in Comune di ... per il deposito della documentazione prescritta riguardo alla presentazione della predetta lista;
- che espone che il predetto delegato ha provveduto a consegnare la documentazione a funzionario comunale deputato alla ricezione della documentazione il quale ha provveduto a consegnargli un biglietto di prenotazione con cui i singoli presentatori di liste sarebbero stati chiamati per l'esame della documentazione relativa alle medesime;
- che ai fini dello svolgimento di tale controllo il quale ha provveduto a consegnargli un numero progressivo di attesa ai fini dell'esame della documentazione, in sede riservata, della lista e degli atti sopra indicati;
- che espone di essere stato chiamato, all'esito delle suddette operazioni preliminari, dal Segretario comunale ai fini della definitiva verifica in merito alla completezza di detta documentazione, alle ore 19.05 del medesimo giorno;
- che riferisce che nel corso di tale ultima verifica è stata accertata la mancata consegna di parte della documentazione relativa alla suindicata lista elettorale la quale è stata, a seguito di tale riscontro, da lui immediatamente consegnata ad integrazione di quella prodotta in un primo momento;
- che riferisce che con provvedimento in data 29 aprile 2007 la Sottocommissione elettorale competente ha disposto l'esclusione della lista "...", dalle elezioni circoscrizionali;
- che avverso i provvedimenti, nell'epigrafe menzionati, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
  - a) Eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione del d.P.R. n. 570 del 1960, atteso che in ordine alla consegna della lista e della relativa documentazione iniziata in data 28 aprile 2007 alle ore 11.55 il procedimento si sarebbe svolto senza soluzione di continuità, con conseguente rispetto del termine (ore 12.00) per la presentazione delle liste.
  - b) Eccesso di potere per falsità dei presupposti; difetto di motivazione essendo stata disposta la contestata esclusione della lista dalla competizione elettorale sulla base di una ricostruzione delle operazioni di presentazione della medesima e della relativa documentazione, difforme rispetto al reale svolgimento dei fatti.
  - c) Violazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 570/1960 per omesso rilascio da parte del Segretario comunale della ricevuta dei documenti depositati all'atto di presentazione della domanda.
  - d) Violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadini;
- che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimata;
- che il Collegio, al fine del decidere, ritiene dover affermare l'infondatezza della pretesa attorea;
- che il Tribunale, in materia di competizione elettorale, pur riconoscendo la valenza del principio della più ampia partecipazione delle liste alle competizioni elettorali, non può, però, che riaffermare il principio secondo cui la tardiva presentazione delle certificazioni elettorali, relative ai candidati di una lista aspirante a partecipare alle elezioni, se non giustificabile in base a cause di forza maggiore o a fatto di terzi, legittimamente fonda la non ammissione e la ricasazione della lista medesima, sul presupposto atteso che, in materia elettorale, il rigido formalismo della procedura, e in particolare delle fasi attinenti alla presentazione delle liste, appare giustificato e da esigenze di carattere sostanziale, tese a garantire che le candidature rispettino le prescrizioni di legge, e dalla necessità di assicurare la "par condicio" fra le liste concorrenti, imponendo a tutte il rispetto rigoroso e tempestivo delle regole di presentazione delle candidature;
- che, con particolare riguardo al caso di specie, decisiva deve ritenersi la circostanza secondo la quale alla scadenza del termine (ore 12.00 del 28 aprile 2007) per il deposito della lista elettorale e della relativa

documentazione quest'ultima fosse carente in alcune sue parti, con la conseguenza che la circostanza che la verifica formale della documentazione sia stata di fatto svolta alle ore 15.30 e che si sia proceduto in quella sede ad una integrazione documentale non può costituire elemento tale da escludere il mancato rispetto del predetto termine, con conseguente legittimità dei provvedimenti oggetto di gravame;

- che influente, ai fini della disposta riconsiderazione per incompletezza della documentazione e per inosservanza del predetto termine deve ritenersi, ad avviso del Collegio l'ulteriore motivo di ricorso con il quale si lamenta l'omesso rilascio al momento della consegna della documentazione della ricevuta dettagliata degli atti presentati, atteso che la susseguente verifica ha evidenziato la predetta carenza documentale ostativa all'ammissione della lista alla competizione elettorale;

*Omissis.*